



CITTA' DI ALBA ADRIATICA  
PROVINCIA DI TERAMO

---

## **Regolamento comunale per la concessione di contributi o vantaggi economici di carattere socio-assistenziale**

*(Deliberazione C.C. n. 13 del 28.04.2016)*

## Sommario

PREMESSA.....	3
FINALITA' E METODOLOGIE.....	3
OGGETTO.....	4
1. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO.....	5
2. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PROGETTO DI PRESA IN CARICO INDIVIDUALIZZATO.....	6
3. PROCEDURA PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO O VANTAGGIO ECONOMICO.....	6
4. TIPOLOGIE D'INTERVENTO ECONOMICO .....	7
5. PRIORITA' ED ESCLUSIONI .....	9
6. INTERRUZIONE DEL CONTRIBUTO E VANTAGGIO ECONOMICO .....	9
7. CONTROLLI.....	10
8. RIVALSA PER LA CONTRIBUZIONE DELL'INTERESSATO E DEGLI OBBLIGATI.....	10
9. DEROGHE.....	10
10. DECORRENZA E RINVII NORMATIVI.....	10

## **PREMESSA**

Con il presente Regolamento il Comune di Alba Adriatica intende disciplinare la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di tipo socio-economico a persone fisiche, nell'esercizio della propria autonomia, nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con la predeterminazione dei criteri e delle modalità.

Le norme del Regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede l'intervento della Repubblica e degli enti preposti al fine di prevenire, eliminare o ridurre, tra le altre, le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Le prestazioni di sostegno economico sono inserite nella rete degli interventi e servizi alla persona in ambito sociale quali unità d'offerta sociale a favore dei cittadini.

Le situazioni di bisogno sono fenomeni complessi e multidimensionali per contrastare i quali è necessario attivare molteplici misure di diversa natura.

Ai fini dell'erogazione dei contributi disciplinati nel presente Regolamento si tiene conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) determinato in base al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, in cui è previsto che l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia subordinato alla comunicazione del valore ISEE da parte dei richiedenti.

Ai soli fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) Contributi: gli interventi economici di carattere socio-assistenziale di tipo continuativo, temporaneo o straordinario una tantum nei confronti di persone o nuclei familiari in condizioni di bisogno.
- b) Vantaggi economici: erogazione di un servizio gratuito o a tariffa agevolata a persone fisiche in stato di bisogno.

## **FINALITA' E METODOLOGIE**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di risorse economiche quale strumento, tra gli altri, di prevenzione/contrasto delle situazioni di bisogno.

Gli interventi si pongono - ai sensi dell'art. 6 della legge 328/2000 - nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Il Comune ritiene che affrontare il fenomeno del disagio economico significa:

- comprendere e contestualizzare i fattori che lo hanno originato (perdita del lavoro, separazione, vedovanza, malattie, altri eventi personali e familiari ... )
- contrastare le cause che favoriscono il permanere in situazione di povertà;
- promuovere e sostenere gli strumenti e i contesti che facilitano una fuoriuscita stabile dalla situazione di bisogno;
- coordinare le politiche sociali, strettamente intese, con le politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità;

– superare logiche e comportamenti assistenziali non finalizzati al superamento della condizione di bisogno.

La metodologia adottata dal Servizio sociale comunale per l'utilizzo dell'erogazione economica nelle forme diverse di contributo economico, parziale strumento di contrasto alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi:

- prevenzione: intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
- integrazione: coordinare, promuovere e attivare sinergie, integrando l'erogazione economica con le azioni espresse dalle politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità;
- promozione e attivazione delle risorse individuali: il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione;
- economicità: impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato;
- uniformità ed equità: di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.

Sulla scorta dei valori e dei principi generali e metodologici sopraesposti, rimarcato che lo strumento del contributo economico è da intendersi come uno degli strumenti a disposizione per sostenere livelli di vita dignitosi dei cittadini, si individua nella figura professionale della Assistente Sociale la competenza e responsabilità per la formulazione, attraverso il Progetto individualizzato (P.A.I.), di proposte progettuali che contemplino e motivino l'erogazione economica.

## OGGETTO

Il presente Regolamento si limita a disciplinare gli interventi riguardanti la concessione di contributi o vantaggi economici, nel rispetto dell'art. 12 della L. 241/90 s.m.i. e dell'art. 22 della L. 328/2000, a persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, che non rientrano nei servizi erogati all'interno del Piano di Zona definito dall'EAS 2 "Vibrata" di cui fa parte il Comune di Alba Adriatica.

Restano pertanto disciplinati da appositi atti e Regolamenti dell'EAS 2 "Vibrata" i seguenti servizi:

TIPOLOGIA PER AREA	SERVIZIO
<b>SEVIZI GENERALI</b>	
	<b>Servizio sociale professionale</b>
	<b>Segretariato sociale</b>
	<b>Pronto Intervento sociale (PIS)</b>
	<b>Punto unico di accesso</b>
<b>AREA MNORI GIOVANI FAMIGLIA</b>	
<b>Interventi speciali</b>	<b>Servizio tutela minori e famiglie (servizio socio – psico – educativo; servizi di contrasto al child abuse; Azione di prevenzione e contrasto in tema di violenza, Azione di prevenzione e contrasto in tema di violenza, violenza domestica ai danni delle donne, bambini (Violenza assistita), child abuse")</b>
	<b>Servizi nido per la prima infanzia</b>
	<b>Assistenza domiciliare minori (ADM)</b>

	<b>Servizio affido familiare e servizio adozioni</b>
	<b>Comunità di Tipo residenziale per minori</b>
<b>Interventi speciali</b>	<b>Servizi integrativi minori</b>
<b>AREA ANZIANI</b>	
	<b>Assistenza domiciliare socio assistenziale</b>
	<b>Assistenza domiciliare integrata (ADI) per anziani non autosufficienti</b>
	<b>Centri diurni</b>
	<b>Teleassistenza e altre forme di assistenza telefonica (area vasta)</b>
	<b>Integrazione rette per l'ospitalità di anziani non autosufficienti in strutture residenziali</b>
<b>AREA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</b>	
	<b>Assistenza domiciliare disabili</b>
	<b>Assistenza domiciliare integrata (ADI) per disabili non autosufficienti</b>
	<b>Assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti disabili in condizioni di gravità – Assistenza socio-educativa scolastica per disabili gravi</b>
	<b>Centri diurni per disabili</b>
	<b>Integrazione rette per l'ospitalità di disabili gravi in strutture cd. del "Dopo di noi"</b>
<b>(interventi speciali)</b>	<b>Piani riabilitativi formativi</b>

## **1. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO**

I destinatari degli interventi socio-economici disciplinati dal presente Regolamento sono in ordine di priorità:

- persone singole e nuclei familiari residenti nel Comune di Alba Adriatica i quali si trovino in grave situazione di disagio socio-economico;
- stranieri e apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Alba Adriatica bisognosi di interventi di urgenza e di tutela nel caso di minori.

I richiedenti devono presentare un valore ISEE, relativo al nucleo familiare ordinario, inferiore al minimo vitale (pensione minima INPS), fatte salve le situazioni di emergenza o comunque relative alle richieste di intervento dirette ai soggetti fragili per le quali si potrà prescindere dall'indicatore ISEE solo attraverso una relazione dell'assistente sociale e autorizzazione del Responsabile del Servizio;

Per minimo vitale si intende la soglia economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

## **2. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PROGETTO DI PRESA IN CARICO INDIVIDUALIZZATO**

La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte espresse nel P.A.I., ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento. Sono esclusi dall'elaborazione del P.A.I. gli interventi finalizzati all'erogazione di contributi straordinari una tantum, contributi indifferibili ed urgenti e/o al riconoscimento di vantaggi indiretti.

L'Assistente Sociale - nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico - è responsabile della stesura del P.A.I. nel quale, previa analisi della situazione socio economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.

Il P.A.I. è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo o vantaggio economico e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari, conviventi, altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile).

Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il P.A.I. è sottoscritto dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.

La proposta di erogazione del contributo può essere presentata anche da servizi specialistici che hanno in carico il cittadino. In tale ipotesi i predetti servizi inviano al servizio sociale richiesta di collaborazione allegando il progetto di presa in carico.

## **3. PROCEDURA PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO O VANTAGGIO ECONOMICO**

Per richiedere l'attribuzione di un contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta apposita istanza scritta protocollata utilizzando la modulistica appositamente prevista.

Successivamente alla presentazione dell'istanza generica di contributo economico, il richiedente verrà contattato dal Servizio competente per un colloquio con l'Assistente Sociale volto ad una valutazione socio-economica.

Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione patrimoniale riferita dall'istante per iscritto o nel colloquio, che sia

possibile verificare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.

L'Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del vantaggio economico con il P.A.I., verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di disporre di un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.

L'Assistente Sociale nel corso del colloquio preliminare:

- informa il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;
- concorda con il richiedente sull'opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso ricordandogli che l'azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all'interessato, allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di vantaggio economico all'interno o meno del P.A.I.

Ove necessario, in caso d'urgenza e per il tempo occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, potranno essere disposti gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone con disabilità.

#### **4. TIPOLOGIE D'INTERVENTO ECONOMICO**

Annualmente la Giunta Comunale stabilisce gli importi minimi e massimi del sostegno economico per ogni tipologia di intervento, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Le forme di intervento economico si articolano in:

- A) contributo continuativo per fronteggiare bisogni vitali;
- B) contributo temporaneo;
- C) contributo straordinario una tantum.
- D) vantaggio economico

##### ***A. CONTRIBUTO CONTINUATIVO PER BISOGNI VITALI***

Destinatari del presente intervento sono ultra sessantacinquenni e affetti da invalidità permanente accertata, di grado superiore al 74%, comunque privi di rete familiare e sempre che non dispongano di altre proprietà immobiliari oltre la propria abitazione.

Il richiedente per accedere al contributo ha l'obbligo di dimostrare di avere richiesto ai propri familiari, ai sensi dell'art. 433 codice civile, gli alimenti per far fronte alla propria situazione di difficoltà economica.

In ogni caso il Servizio competente provvederà a documentare lo stato di bisogno degli obbligati per l'eventuale richiesta di esonero dal mantenimento del congiunto.

Al fine del mantenimento del soggetto presso il proprio domicilio e del suo anche relativo stato di autosufficienza, può essere concesso un sussidio mensile fino al raggiungimento del tetto di reddito “minimo vitale” di cui all’art. 1 del presente Regolamento eventualmente maggiorato in relazione ai bisogni evidenziati.

L’Amministrazione comunale eroga un contributo economico a favore degli ospitati in strutture residenziali qualora questi ultimi non siano in grado di provvedere all’integrale copertura della retta.

E’ comunque garantita all’utente la disponibilità della quota per le spese personali nella misura minima di € 60,00 mensili.

L’intervento economico integrativo è versato direttamente alla struttura che ospita l’anziano.

Il sussidio può avere una durata anche annuale ed essere rinnovato qualora persistano le condizioni che lo hanno determinato.

### ***B. CONTRIBUTO TEMPORANEO***

Possono fruire dell’assistenza economica temporanea, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in base ad un progetto individualizzato, previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti, i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- nuclei familiari in cui l’unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.

Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.

L’intervento economico, definito all’interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 e un tetto massimo mensile pari al “minimo vitale”.

È motivo di esclusione o di interruzione dell’assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.

### ***C. CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM***

Possono fruire dell’assistenza economica straordinaria, sulla base delle disponibilità di bilancio, previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti, i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

L’assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum, fino ad un tetto massimo stabilito annualmente con deliberazione di Giunta Comunale in cui verrà comunque garantito un contributo economico maggiore per nuclei familiari con minori e/o soggetti fragili, rispetto ai nuclei familiari composti da soli adulti o da un unico soggetto.

L’intervento a carattere straordinario, di natura economica, viene concesso per rispondere a situazioni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie, requisiti che devono

essere esplicitati e, per quanto possibile, documentati espressamente nella relazione dell'Assistente Sociale.

Il contributo ha carattere di eccezionalità e viene erogato una tantum durante l'anno a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale.

Il contributo viene concesso di regola per spese riguardanti: cumulo di bollette di utenze non pagate, previa verifica dell'attivazione di riduzione tariffaria effettuata ai sensi della normativa vigente (acqua, luce, gas, bollette telefoniche nel caso in cui l'uso dell'apparecchio sia legato a bisogni vitali), cumulo arretrati affitto abitazione, contributo per l'avvio alla locazione, ricerca di soluzioni abitative temporanee a seguito di sfratto, trasloco per sfratto, lavori di ordinaria manutenzione in alloggi, spese per onoranze funebri, trasporto e soggiorno fuori comune per visite specialistiche presso strutture sanitarie, assistenziali, nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, altre spese riguardanti il soddisfacimento di bisogni fondamentali.

L'erogazione dell'intervento economico comprende, là dove possibile, l'attivazione di un progetto individualizzato per il richiedente e per il suo nucleo familiare, finalizzato al raggiungimento dell'autonomia degli interessati e pertanto può consistere anche in "buoni lavori".

Tra i contributi straordinari sono previsti anche contributi per indigenti di passaggio finalizzati a consentire il raggiungimento del luogo di residenza da parte dell'interessato e dunque di importo pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per il viaggio e, in base alla durata dello stesso, al costo di uno o due pasti.

Tali contributi sono svincolati dalla valutazione reddituale del richiedente, in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento, e sono erogati esclusivamente a persone non residenti nel territorio del Comune di Alba Adriatica.

#### ***D. VANTAGGI ECONOMICI***

Gli eventuali vantaggi economici potranno consistere nell'esonero dal pagamento di servizi erogati dal Comune (mensa, trasporto scolastico, etc).

### **5. PRIORITA' ED ESCLUSIONI**

I contributi economici sono erogati sulla base del budget complessivo disponibile nel bilancio comunale.

Nel caso in cui le richieste di contributo pervengano da cittadini già beneficiari di altri contributi economici concessi dal Comune o comunque già percettori di altre forme di sostegno al reddito erogate da enti pubblici e/o privati, l'Ufficio Servizi Sociali potrà provvedere solo in caso di assoluta necessità, per far fronte a specifiche spese dettagliatamente documentate e comunque nel limite della metà del contributo straordinario erogabile nell'anno solare.

### **6. INTERRUZIONE DEL CONTRIBUTO E VANTAGGIO ECONOMICO**

Qualora a seguito dell'erogazione del contributo o del vantaggio economico vengano accertati, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati e non verificati nella fase istruttoria, l'erogazione del contributo economico sarà immediatamente interrotta per una nuova

verifica e valutazione della situazione economica del richiedente, nelle modalità previste dal presente Regolamento.

L'erogazione sarà interrotta anche nel caso i cui il richiedente non abbia rispettato obblighi e obiettivi contenuti nel P.A.I. eventualmente sottoscritto o incorra in responsabilità penali di cui al successivo articolo.

L'Ufficio Affari Sociali si riserva di interrompere qualsiasi erogazione, qualora a seguito di verifiche, si rilevi la sopraggiunta mancanza dei requisiti.

## **7. CONTROLLI**

L'Ufficio Servizi Sociali, con l'ausilio dell'assistente sociale e del personale amministrativo nonché del Ministero delle Finanze, provvederà ad effettuare i necessari controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti al fine di valutare il reale tenore di vita e quindi l'effettiva necessità del contributo richiesto.

Il richiedente dovrà essere informato delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, al fine di conseguire i benefici economici previsti dal presente Regolamento.

## **8. RIVALSA PER LA CONTRIBUZIONE DELL'INTERESSATO E DEGLI OBBLIGATI**

Il richiedente per accedere al contributo deve dimostrare di aver richiesto ai propri familiari obbligati per legge, ai sensi degli artt. 433 e 438 c.c., gli alimenti per far fronte alla propria situazione di difficoltà economica.

Pertanto insieme alla richiesta di contributo il richiedente dovrà presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l'impegno a partecipare alle spese secondo le rispettive possibilità economiche.

Qualora i parenti tenuti per legge agli alimenti, seppur in condizioni di capacità economica si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, il Servizio competente procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR. 616/77.

## **9. DEROGHE**

In casi particolari e di carattere straordinario su provvedimento debitamente motivato della Giunta Comunale si può derogare alle norme previste nel presente Regolamento.

## **10. DECORRENZA E RINVII NORMATIVI**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio informatico del Comune di Alba Adriatica.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia nonché agli altri regolamenti comunali.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si considerano abrogate tutte le disposizioni contenute in Regolamenti e atti precedenti con esso configgenti e in modo particolare quelle contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2001